

N. 03397/2012REG.PROV.COLL.
N. 09282/1997 REG.RIC.
N. 10897/2003 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9282 del 1997, proposto da:

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Teodoro Klitsche De La Grange, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via degli Scialoja, 6;

[REDACTED],
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED],

contro

Azienda U.S.L. [REDACTED] e Gestione Stralcio Azienda U.S.L. Roma [REDACTED],
rappresentati e difesi dall'avv. Franco Graglia, con domicilio eletto presso
il medesimo in Roma, piazza Ippolito Nievo, 21;
Regione Lazio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], rappresentati e difesi dall'avv.
Teodoro Klitsche De La Grange, con domicilio eletto presso il medesimo in
Roma, via degli Scialoja, 6;

sul ricorso numero di registro generale 10897 del 2003, proposto da:

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Teodoro Katte Klitsche De La Grange, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via degli Scialoja, 6;
Coiro Beatrice e Coiro Ilde;

contro

Regione Lazio;
Gestione Liquidatoria dell'A.S.L. Roma/D (Ex USL Roma 8-9-10);
A.O. "San Camillo - Forlanini", rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Gambardella, con domicilio eletto presso il San Camillo-Forlanini, Sede Legale dell'Azienda Ospedaliera, in Roma, P.zza C. Forlanini, 1;

per l'esecuzione

quanto al ricorso n. 9282 del 1997:
della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 00345/1994, resa tra le parti, concernente INQUADRAMENTO;
quanto al ricorso n. 10897 del 2003:
della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 00345/1994, resa tra le parti, concernente
INQUADRAMENTO.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2012 il Cons. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti gli avvocati Teodoro Klitsche de La Grange e Giuseppe Fratta, su delega dell'avv. Vincenzo Gambardella;

FATTO

Con la sentenza di questa Sezione 13 gennaio 2011, n. 174 il Consiglio di Stato ha disposto la nomina di un nuovo Commissario ad acta individuandolo nel Direttore della Direzione Regionale Bilancio, Finanza e Tributi della Regione Lazio, con facoltà di subdelega, stabilendo che il Commissario stesso adempisse al suo incarico nel termine di 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione.

Come riferito dalla stessa decisione sopra citata, il nuovo Commissario ad acta avrebbe dovuto provvedere all'adempimento di tutti gli atti contabili per la verifica di quanto, eventualmente, ancora dovuto dall'Amministrazione per la completa attuazione del giudicato derivante dalla sentenza del Consiglio medesimo, sez. V, n. 345 del 1994.

Allo stato il nuovo Commissario ad acta non ha ancora provveduto agli obblighi allo stesso incombenti; parte ricorrente ha, conseguentemente, proposto un ricorso suppletivo per l'esecuzione del giudicato.

Alla Camera di consiglio del 5 giugno 2012 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente possono riunirsi i due ricorsi, in quanto aventi ad oggetto l'esecuzione della medesima sentenza.

Nel merito, rileva il Collegio che la sentenza di questa Sezione 13 gennaio 2011, n. 174, con cui è stata disposta la nomina di un nuovo Commissario ad acta (il Direttore della Direzione Regionale Bilancio, Finanza e Tributi della Regione Lazio, con facoltà di subdelega), si è ordinato al Commissario stesso di adempiere al proprio incarico nel termine di 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione medesima, verificando quanto, eventualmente, ancora dovuto dall'Amministrazione per la completa attuazione del giudicato derivante dalla sentenza di questo Consiglio n. 345 del 1994.

Poiché il nuovo Commissario ad acta non ha ancora provveduto, ritiene il Collegio che sia accoglibile il ricorso suppletivo per l'esecuzione del giudicato presentato da parte ricorrente.

Pertanto, stante le difficoltà di quantificazione e in relazione alla durata del presente ricorso, che rischia di incidere sul principio della ragionevole durata del processo, secondo il Collegio è necessario ordinare al Commissario di concludere l'esecuzione entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione, emettendo gli ordini di pagamento di quanto eventualmente ancora dovuto ai ricorrenti, sulla base del materiale acquisito, ricorrendo anche a criteri presuntivi idonei ed indicati in motivazione.

Inoltre, secondo il Collegio, stante la perdurante inottemperanza, è possibile applicare, come richiesto, l'istituto della cd. penalità di mora, di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., istituto già regolato, per il processo civile, con riguardo alle sentenze aventi per oggetto obblighi di fare infungibile o di non fare, dall'art. 614-bis c.p.c., aggiunto dall'art. 49 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

L'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha, come è noto, introdotto nel processo amministrativo una misura coercitiva indiretta a carattere pecuniario, modellata sulla falsariga dell'istituto francese dell'astreinte, che mira a vincere la resistenza del debitore, inducendolo ad adempiere all'obbligazione sancita a sua carico dall'ordine del giudice.

Nella specie, reputa il Collegio che sussistano i presupposti stabiliti dal cit. art. 114 per l'applicazione della sanzione: quello positivo della richiesta di parte, ritualmente formulata nel ricorso suppletivo per ottemperanza, e quelli negativi dell'insussistenza di profili di manifesta iniquità e della non ricorrenza di altre ragioni ostative; in particolare, non risultano comprovate e neanche dedotte ragioni ostative all'applicazione della sanzione pecuniaria.

Venendo al quantum, per il Collegio appare equo condannare l'Amministrazione inottemperante, da identificarsi nella Regione Lazio, al

pagamento, a favore dei ricorrenti in solido tra loro, di una somma pari ad euro 100,00 al giorno, decorrenti dallo spirare del termine di 45 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione, come sopra si è stabilito.

La caratterizzazione sanzionatoria della misura e la sua finalità di coazione indiretta implicano, peraltro, l'accentuarsi, in termini di progressività, della gravità della condotta inottemperante del debitore in caso di ulteriore protrazione della stessa nel tempo. Si reputa, per conseguenza, equo che la misura della sanzione pecuniaria cresca progressivamente, in caso di prolungamento dell'inottemperanza, nella misura del 50%, ogni quindici giorni, con riferimento alla base data dall'importo progressivamente rideterminato.

Ne deriva che, in caso di perdurante inadempimento allo spirare dei quindici giorni successivi all'indicata scadenza dei 45 giorni, la sanzione sarà computata, per i quindici giorni successivi, nella misura di 150 euro (100+50); mentre sarà aumentata di un ulteriore 50% nei quindici giorni ancora posteriori, e così via seguitando (cfr., per tale criterio di liquidazione, Consiglio di Stato, sez. V, 20 dicembre 2011, n. 6688).

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e possono accollarsi alla Regione Lazio, in quanto unico soggetto dotato di legittimazione passiva, in seguito alla chiusura delle Gestioni Liquidatorie disposte con la Legge Regionale 6 febbraio 2003, n. 2 (cfr., per casi analoghi, Consiglio di Stato, sez. III, 13 luglio 2011, n. 4223).

Di esse può disporsi la distrazione a favore dell'avv. Teodoro Klitsche de la Grange, antistatario, come da richiesta.

Le altre Amministrazioni devono, invece, essere estromesse dal giudizio e rispetto ad esse, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

Verificandosi un indubbio danno erariale, si deve trasmettere la presente decisione e tutti gli atti del fascicolo alla Procura Regionale della Corte dei Conti per il Lazio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dispone quanto segue:

- Ordina al Commissario ad acta nominato di concludere l'esecuzione entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione;
- Condanna la Regione Lazio, in caso di ulteriore inottemperanza, al pagamento, in favore delle ricorrenti in solido tra loro, delle somme in motivazione specificate a titolo di sanzione pecuniaria ex art. art. 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo;
- Dispone l'estromissione dal presente giudizio delle altre Amministrazioni intimate, come da motivazione;
- Condanna la Regione Lazio, al pagamento, in favore delle ricorrenti in solido tra loro, delle spese della presente fase di giudizio che liquida nella misura di euro 6.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Teodoro Klitsche de la Grange, antistatario;
- Compensa le spese con riguardo alle altre parti del giudizio.
- Trasmette la presente decisione e tutti gli atti del fascicolo alla Procura Regionale della Corte dei Conti per il Lazio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:

Marzio Branca, Presidente FF

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore

Nicola Gaviano, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/06/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)